

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO DENOMINATA**

"AMICI DELL'OSPEDALE DI VARZI" – ODV

C.F. 95001390186



Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE.....	2
ART. 2 - SCOPI SOCIALI.....	2
ART.3 – ATTIVITÀ	2
ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA.....	3
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	4
ART. 6 – ORGANI.....	4
ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	4
ART.8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.....	5
ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO	6
ART.10 - IL PRESIDENTE	7
ART.11 - IL PRESIDENTE ONORARIO	7
ART.12 – L'ORGANO DI CONTROLLO	7
ART.13 – PATRIMONIO	8
ART. 14 – RISORSE	8
ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO	8
ART. 16 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	8
ART.17 – CARICHE.....	9
ART.18 - ESTINZIONE O SCIoglimento.....	9
ART. 19 – RINVIO	9
Art. 20 - NORMA TRANSITORIA	9



ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- c.1 L'Associazione "Amici dell'Ospedale di Varzi", Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione Amici dell'Ospedale di Varzi - ODV sarà di seguito indicata con il termine di "Associazione".
- c.2 L'Associazione ha sede legale in Varzi, via F. Repetti, 2 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Varzi (PV). Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
- c.3 La durata dell'Associazione è illimitata

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

- c.1 L'Associazione è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
- c.2 L'Associazione ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, si propone di:
- Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
 - Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 - Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - Favorire l'incremento della propria base associativa;
 - Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
 - Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ART.3 - ATTIVITÀ

- c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale. In particolare svolge le seguenti attività:

- 1
- agenzia delle Entrate
Ufficio IVA
- a) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
 - b) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
 - c) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
 - d) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;

L'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È socio dell'Associazione chi dona periodicamente il proprio sangue ed continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Associazione medesima.

c.3 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.4 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.5 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

c.6 I soci si distinguono in :

- a) Soci donatori: coloro che, giudicati idonei alla donazione periodica del sangue e derivati dal Medico Responsabile del servizio trasfusionale dell'Ospedale ed accettate dal Consiglio Direttivo, donano il proprio sangue con le modalità prescritte dalle vigenti norme di legge in materia e con la frequenza stabilita dal medico.

Il sangue viene donato in forma anonima e pertanto salvaguardata dal segreto professionale del servizio trasfusionale. Il donatore è tenuto a presentarsi, previa convocazione alla visita medica e a comunicare al medico ogni sua malattia o indisposizione; scaduto il termine di 90 gg. dall'ultima donazione è tenuto a rendersi reperibile e a comunicare al coordinatore del suo Comune eventuali assenze prolungate dal domicilio. Nel caso in cui il donatore abbia donato, in via eccezionale, il proprio sangue presso un altro centro trasfusionale, è tenuto a darne comunicazione alla segreteria dell'Associazione per evitare convocazione entro i 90 gg. di intervallo previsti dalla legge.

Ai donatori non verrà corrisposto alcun compenso pecuniario, ma solo dei premi simbolici, quali:

1. dopo 8 donazioni: diploma di benemerenzza;
2. dopo 15 donazioni: medaglia di bronzo;
3. dopo 25 donazioni: medaglia di argento;
4. dopo 40 donazioni per le donne e 50 donazioni per gli uomini : medaglia d'oro;
5. dopo 60 donazioni per le donne e 70 donazioni per gli uomini : croce d'oro;
6. dopo 70 donazioni per le donne e 80 donazioni per gli uomini : medaglia stilizzata in oro;



7. dopo 90 donazioni per le donne e 100 donazioni per gli uomini : orologio e benemerenza;
- b) Soci collaboratori: coloro che partecipano attivamente alle attività promosse dall'Associazione finalizzate a sostenerne l'operatività.
- c) Soci sostenitori: coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione.

I soci collaboratori e i soci sostenitori, se persone fisiche, possono assumere anche la qualifica di soci donatori e, in questo caso, assumeranno tutti gli obblighi ed i diritti dei soci donatori.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- c.1 La qualifica di socio si perde per:
 - a) dimissioni;
 - b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
 - c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
- c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci.

ART. 6 - ORGANI

- c.1 Sono organi dell'Associazione :
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente con funzione di legale rappresentanza;
 - d) il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi ne assume le mansioni;
 - e) Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali; gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda;
 - f) Il Tesoriere tiene la cassa, cura la gestione del Conto Corrente e ne tiene la contabilità;
 - g) Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.L. gs 117/2017, l'assemblea nomina l'Organo di controllo. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.L. gs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- c.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti i soci che, alla data dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.
- c.2 Ogni socio ha diritto ad un voto.
- c.3 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
- c.4 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
- c.5 L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Direttivo dell'Associazione, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Direttivo medesimo.
- c.6 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Associazione medesima e nei casi di impossibilità di

funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.

c.7 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo PEC, app di messaggistica istantanea (es. Whatsapp), messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.8 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

c.11 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.12 Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Direttivo e i componenti dell'Organo di Controllo/Revisore Legale, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30-31 del D.L. gs 117/2017 e il Tesoriere.

c.13 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.14 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Direttivo e dalla relazione di bilancio/dell'Organo di controllo;
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Direttivo;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) la nomina e la revoca del Tesoriere e/o dell'Organo di controllo;
- f) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale;
- g) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Direttivo;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, proposta da almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- d) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, su proposta del Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati.

c.3 Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Direttivo.



ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- c.1** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.
- c.2** Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
- c.3** Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 30 aprile, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
- c.4** La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
- c.5** Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- c.6** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
- c.7** In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- c.8** La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- c.9** Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- c.10** Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.
- c.11** I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
- c.12** Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
- c.13** Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.
- c.14** Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.
- c.15** Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.
- c.16** Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo -.
- c.17** Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.
- c.18** I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.10 - IL PRESIDENTE

- c.1** Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
- c.2** Al Presidente spetta, inoltre:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
 - b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
- c.3** Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
- c.4** In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
- c.5** La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente. Nei rapporti con gli Istituti di Credito firma il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

ART.11 - IL PRESIDENTE ONORARIO

- c.1** La carica di Presidente Onorario può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata/ratificata dall'Assemblea degli associati, con riferimento ad un ex Presidente dell'Associazione ~~dell'Associazione~~ o una personalità del mondo sociale, culturale o scientifico, medico, che sia distinto per ciò che ha fatto nella sua carriera professionale o nella sua vita.
- c.2** La carica può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione.
Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con un ruolo consuntivo senza diritto di voto.

ART.12 - L'ORGANO DI CONTROLLO

- c.1** La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
- c.2** L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- c.3** Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.13 – PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Associazione utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Associazione.

c.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 14 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di aprile dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.L. gs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.L. gs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.L. gs 105/2018

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale.

ART. 16 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro dei volontari assicurati
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- c.2 I libri di cui alle lettere a), b); c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART.17 – CARICHE

- c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite e possono essere rinnovate senza limiti di numero di mandati, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, esterni all'associazione.
- c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
- c.3 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

ART.18 - ESTINZIONE O SCIoglimento

- c.1 Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
- c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altro ente/organizzazione che persegue finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'Art. 9, comma 1, del D.L. gs 117/2017.

ART. 19 – RINVIO

- c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.L. gs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.L. gs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.L. gs 105/2018

Art. 20 - NORMA TRANSITORIA

- c.1** I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
- c.2** Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
- c.3** L'acronimo ETS (Ente Nazionale Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Varzi, li 23/04/2026

Il Segretario/Segretaria

Federica Maria

Il Presidente

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]